

Legge 27 dicembre 2002, n. 289 (art. 23)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003).

Pubblicata nella Gazz. Uff. 31 dicembre 2002, n. 305, S.O.

TITOLO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA

Capo I

SPESE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

Art. 23 (*Razionalizzazione delle spese e flessibilità del bilancio*)

1. Per il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, le dotazioni iniziali delle unità previsionali di base degli stati di previsione dei Ministeri per l'anno finanziario 2003 concernenti spese per consumi intermedi non aventi natura obbligatoria sono ridotte del 10 per cento. In ciascuno stato di previsione della spesa è istituito un fondo da ripartire nel corso della gestione per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese per acquisto di beni e servizi, la cui dotazione iniziale è costituita dal 10 per cento dei rispettivi stanziamenti come risultanti dall'applicazione del periodo precedente. La ripartizione del fondo è disposta con decreti del Ministro competente, comunicati, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite gli Uffici centrali del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti. ⁽²⁰³⁾

2. Ai fini del conseguimento dell'obiettivo di cui al comma 1 le dotazioni relative agli enti indicati nella *Tabella C* allegata alla presente legge sono rideterminate nella medesima Tabella, con una riduzione complessiva del 2,5 per cento rispetto alla legislazione vigente; analoga riduzione è disposta per gli stanziamenti di bilancio destinati al finanziamento degli enti pubblici diversi da quelli indicati nella *Tabella C*, intendendosi conseguentemente modificate le relative autorizzazioni di spesa.

[3. Gli enti previdenziali pubblici si adeguano ai principi di cui al presente articolo riducendo le proprie spese di funzionamento per consumi intermedi in misura non inferiore al 10 per cento rispetto al consuntivo 2001. A decorrere dal 1° gennaio 2003, in considerazione dell'istituzione, ai sensi dell'*articolo 69, comma 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388*, della gestione finanziaria e patrimoniale unica dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP), ai fini della determinazione dell'apporto dello Stato di cui all'*articolo 2, comma 4, della legge 8 agosto 1995, n. 335*, come modificato dalla *legge 23 dicembre 1996, n. 662*, si tiene

conto dell'ammontare complessivo di tutte le disponibilità finanziarie dell'ente.
(202)]

4. Agli enti territoriali si applicano le disposizioni di cui all'[articolo 29](#).

5. I provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche di cui all'[articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente procura della Corte dei conti. (204)

(202) Comma abrogato dall'[art. 2, comma 498, L. 24 dicembre 2007, n. 244](#), a decorrere dal 1° gennaio 2008.

(203) Comma così modificato dall' [art. 5, comma 6, D.Lgs. 12 maggio 2016, n. 90](#).

(204) La Corte costituzionale, con [sentenza 13-29 gennaio 2005, n. 64](#) (Gazz. Uff. 2 febbraio 2005, n. 5, 1^a Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 23, comma 5, in riferimento agli articoli 117 e 97 della Costituzione.